

**COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI  
INTERMEDIARI ASSICURATIVI SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI AI SENSI DEL  
REG. ISVAP 5/2006 ART. 49 – ALL. 7A**

Prima di far sottoscrivere una proposta o, qualora non prevista, un contratto di assicurazione gli intermediari consegnano al contraente<sup>1</sup> copia della presente comunicazione informativa.

Ai sensi delle disposizioni del d. lgs. n. 209/2005 (Codice delle assicurazioni private) e del regolamento ISVAP n. 5/2006 in tema di norme di comportamento che devono essere osservate nell'esercizio dell'attività di intermediazione assicurativa, gli intermediari:

- a. prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, consegnano al contraente<sup>1</sup> copia del documento (Allegato n. 7B del regolamento ISVAP) che contiene notizie sull'intermediario stesso, sulle potenziali situazioni di conflitto di interessi e sulle forme di tutela del contraente<sup>1</sup>;
- b. prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, illustrano al contraente<sup>1</sup> - in modo corretto, esauriente e facilmente comprensibile - gli elementi essenziali del contratto con particolare riguardo alle caratteristiche, alla durata, ai costi, ai limiti di copertura, agli eventuali rischi finanziari connessi alla sua sottoscrizione e ad ogni altro elemento utile a fornire un'informativa completa e corretta;
- c. sono tenuti a proporre o consigliare contratti adeguati alle esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente<sup>1</sup>, nonché, ove appropriato in relazione alla tipologia del contratto, alla sua propensione al rischio; a tal fine acquisiscono dal contraente<sup>1</sup> stesso ogni informazione che ritengono utile;
- d. informano il contraente<sup>1</sup> della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la capacità di individuare il contratto più adeguato alle sue esigenze; nel caso di volontà espressa dal contraente<sup>1</sup> di acquisire comunque un contratto assicurativo ritenuto dall'intermediario non adeguato, lo informano per iscritto dei motivi dell'inadeguatezza;
- e. consegnano al contraente<sup>1</sup> copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia del contratto stipulato e di ogni altro atto o documento da esso sottoscritto;
- f. tenuto conto anche delle disposizioni contrattuali relative alle modalità di pagamento pattuite, possono ricevere dal contraente<sup>1</sup>, a titolo di versamento dei premi assicurativi, i seguenti mezzi di pagamento:
  1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
  2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
  3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto.

<sup>1</sup> In caso di Polizza Collettiva per Contraente si intende anche l'Aderente alla stessa Polizza Collettiva.

**INFORMATIVA AI SENSI DEL REG. ISVAP 5/2006 ART. 49 – ALL. 7B**

Ai sensi della vigente normativa, l'intermediario assicurativo ha l'obbligo di consegnare al Contraente<sup>1</sup> il presente documento che contiene notizie sull'intermediario stesso, su potenziali situazioni di conflitto di interessi e sugli strumenti di tutela del Contraente<sup>1</sup>. L'inosservanza dell'obbligo di consegna è punita con sanzioni amministrative pecuniarie e disciplinari.

**PARTE I - Informazioni generali sull'intermediario che entra in contatto con il Contraente<sup>1</sup>**

<b>NOME E COGNOME</b>

dati anagrafici dell'addetto all'attività di intermediazione all'interno dei locali dell'intermediario dipendente di

WeBank S.p.A., sede legale Via Massaua, 4 - 20146 Milano, iscritta al Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi in data 1 novembre 2009 nella sezione D con numero di iscrizione D000320312, Telefono (02) 7700.1, Sito Internet [www.webank.it](http://www.webank.it)

Denominazione sociale dell'impresa di cui sono offerti i prodotti: Bipiemme Vita S.p.A.

L'autorità competente alla vigilanza sull'attività svolta è l'ISVAP, Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo.

**GLI ESTREMI IDENTIFICATIVI E DI ISCRIZIONE DELL'INTERMEDIARIO PER IL QUALE E' SVOLTA L'ATTIVITA' POSSONO ESSERE VERIFICATI CONSULTANDO IL REGISTRO UNICO DEGLI INTERMEDIARI ASSICURATIVI E RIASSICURATIVI SUL SITO INTERNET DELL'ISVAP ([www.isvap.it](http://www.isvap.it)).**

**PARTE II - Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto d'interessi**

WeBank S.p.A. non detiene una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10 % del capitale sociale di Bipiemme Vita S.p.A..

Nessuna impresa di assicurazione o impresa controllante un'impresa di assicurazione è detentrica di una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto dell'intermediario.

Con riguardo al contratto proposto, si segnala che l'intermediario in virtù di un obbligo contrattuale, è tenuto a proporre esclusivamente i contratti di assicurazione ramo vita di Bipiemme Vita S.p.A.

**PARTE III - Informazioni sugli strumenti di tutela del Contraente<sup>1</sup>**

WeBank S.p.A. ha stipulato una fidejussione bancaria idonea a garantire una capacità finanziaria pari al 4 % dei premi incassati, con un minimo di Euro 15.000.


E' facoltà del Contraente<sup>1</sup>, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, di inoltrare reclamo per iscritto all'impresa; qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte dell'impresa entro il termine massimo di quarantacinque giorni, il Contraente<sup>1</sup> può rivolgersi all'ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale n. 21 - 00187 Roma, allegando la documentazione relativa al reclamo trattato dall'impresa.


**Attestazione di consegna**

Il Cliente:

	I° Cliente/Contraente <sup>1</sup>	II° Cliente/Contraente <sup>1</sup>	III° Cliente/Contraente <sup>1</sup>
NOME	_____	_____	_____
COGNOME	_____	_____	_____
NDG (a cura della Banca)	_____	_____	_____

dichiara di aver ricevuto copia dell'informativa ai sensi del Regolamento ISVAP 5/2006 art.49 All. 7A e 7B e Condizioni della ASSICURAZIONE TEMPORANEA PER IL CASO DI MORTE A COPERTURA DEL MUTUO EROGATO/ACCOLLATO Tariffa 81AO Bipiemme Vita S.p.A.

FIRMA I° CLIENTE/CONTRAENTE <sup>1</sup>	FIRMA II° CLIENTE/CONTRAENTE <sup>1</sup>	FIRMA III° CLIENTE/CONTRAENTE <sup>1</sup>
		

 \_\_\_\_\_, \_\_ / \_\_ / \_\_\_\_  
(Luogo e Data)

«Nome consulente mutui»  
Nome e cognome dell'addetto all'attività di intermediazione

Agenzia n. 599

Timbro Banca                      Firma dell'Addetto

**WeBank S.p.A.**  
Agenzia 599

<sup>1</sup> In caso di Polizza Collettiva per Contraente si intende anche l'Aderente alla stessa Polizza Collettiva.